

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) CONTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PARROTTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PICARDI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore PICARDI LUCIA

Nella seduta del 16/09/2015 dopo aver esaminato:

- i ricorsi e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

La vicenda portata all'attenzione del Collegio attiene alla contestazione della legittimità dell'iscrizione del nominativo delle parti ricorrenti in SIC e alla conseguente richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. I fatti alla base del procedimento possono essere così riassunti.

Le parti ricorrenti – rispettivamente intestataria e coobbligata in relazione a un finanziamento stipulato con l'intermediario resistente – contestavano, con due note di reclamo di identico contenuto, la legittimità della segnalazione dei propri nominativi in Crif a causa del ritardato pagamento di alcune rate del predetto finanziamento, in quanto effettuata in assenza del previsto preavviso; ne chiedevano pertanto la cancellazione unitamente al risarcimento dei danni conseguenti al diniego di un ulteriore prestito da parte di altro intermediario.

L'intermediario riscontrava negativamente la richiesta sostenendo la correttezza del proprio operato; confermava in particolare l'invio del preavviso di segnalazione di cui allegava una ristampa.

Insoddisfatte dal riscontro ricevuto, le ricorrenti propongono i presenti ricorsi di identico contenuto dinanzi all'ABF. In tale sede, ribadiscono la mancata ricezione del preavviso di

segnalazione – del cui invio peraltro l'intermediario non fornisce alcuna prova – e osservano che il resistente nell'effettuare la segnalazione ha omesso il compimento dell'attività istruttoria volta ad accertare lo stato di insolvenza così come richiesto dalle istruzioni della Banca d'Italia.

Chiedono quindi la cancellazione delle segnalazioni negative a proprio carico e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali – quantificati in € 3.000,00 ciascuno – conseguenti alla lesione della propria immagine, alla limitazione della propria libertà contrattuale concretizzatasi nel diniego di finanziamento, nonché nella necessità di ricorrere all'assistenza legale.

In sede di controdeduzioni l'intermediario resistente precisa che, come può rilevarsi dalla documentazione allegata, la posizione riferibile alle parti ricorrenti ha fatto registrare a partire dal 2013 ritardi gravi ripianati con versamenti successivi oltre le date pattuite; tali ritardi hanno determinato la contribuzione delle relative informazioni nei SIC, previo invio a entrambe le parti ricorrenti del preavviso di segnalazione che le medesime negano di aver ricevuto.

Ciò posto, osserva che, pur volendo ammettere che le parti ricorrenti non avessero visionato il preavviso di segnalazione, le medesime erano ben a conoscenza dei ritardi accumulati come risulta dai numerosi contatti da esse intrattenuti con gli operatori delle agenzie incaricate del recupero del credito e confermati dalle “note procedurali” inserite da questi ultimi. Dalle note stesse si evincono frequenti contatti con il padre delle ricorrenti, il quale peraltro ha richiesto l'attivazione del piano anticrisi e l'accodamento di alcune rate; e ciò conferma, ad avviso dell'intermediario, la presenza di uno stato di difficoltà economica valutato ai fini della segnalazione.

Alla luce delle considerazioni appena riferite, l'intermediario chiede al Collegio di respingere i ricorsi.

In sede di successive repliche, le parti ricorrenti negano di essere mai state contattate ovvero raggiunte da telefonate, lettere o raccomandate intese ad avvertirle dell'imminente rischio dell'iscrizione del loro nominativo nei sistemi di informazione creditizia.

## DIRITTO

Per ragioni di economia processuale, il Collegio ritiene di dover disporre la riunione dei ricorsi in esame, data l'identità del *petitum* e della *causa petendi*.

Esaminando il merito delle domande articolate dalle parti ricorrenti, giova ricordare che affinché la segnalazione del nominativo di un debitore, quale cattivo pagatore, presso le centrali rischi private possa essere considerata legittima ai sensi della disciplina recata dall'art. 12 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy), occorre che l'intermediario fornisca la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e buona condotta. Tale norma prevede, come è noto, che “al verificarsi di ritardi nei pagamenti il partecipante [ai sistemi informativi] ... avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie”.

Come più volte questo Arbitro ha avuto modo di precisare, l'obbligo di preavviso richiesto dalle norme deontologiche consiste nell'adempimento di un obbligo informativo, finalizzato a rendere edotto il debitore della possibile futura segnalazione, il quale – seppur nella libertà delle forme riconosciuta dalle disposizioni vigenti – assume le caratteristiche di un atto avente natura ricettizia, che spiega i suoi effetti allorché venga a conoscenza del suo destinatario ai sensi dell'art. 1334 c.c. (v. Collegio ABF di Napoli, decisione n. 6106/2013).

Come è stato chiarito dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 3089/2012, l'adempimento di tale obbligo di preavviso, peraltro, costituisce condizione necessaria per la legittimità della segnalazione, a prescindere tanto dalla circostanza che il debitore fosse comunque a conoscenza delle eventuali conseguenze derivanti dalla propria condotta, quanto dalla sussistenza di elementi di fatto dai quali sia possibile desumere che neppure il preavviso avrebbe potuto in qualche misura spingere lo stesso a ripianare la propria esposizione.

Nel caso di specie, l'intermediario ha prodotto in sede di riscontro al reclamo copia di una comunicazione contenente il preavviso in questione risalente ad aprile 2013, ma non ha fornito prove che ne attestino la ricezione da parte delle ricorrenti. Né appare sufficiente argomentare a sostegno della legittimità della segnalazione che si fossero verificate le condizioni previste dall'art. 4, comma 6, del medesimo Codice di deontologia: pur non potendosi dubitare del reiterato inadempimento delle parti ricorrenti, come previsto dalla ridetta disposizione, ciò non consente di ritenere legittima la segnalazione, in assenza dell'ulteriore condizione prevista dal successivo comma 7.

Dalla rilevata illegittimità della segnalazione discende quindi la necessità della immediata cancellazione delle evidenze negative a carico delle parti ricorrenti, ove le stesse risultassero ancora presenti presso i sistemi di informazioni creditizie.

Passando ora all'esame delle domande accessorie di risarcimento dei danni formulate dalle parti ricorrenti, il Collegio esclude che le stesse possano essere accolte.

Quanto ai denunciati danni patrimoniali, rileva il Collegio come le parti ricorrenti non abbiano provveduto a fornire elementi idonei ad attestare il pregiudizio di ordine patrimoniale effettivamente subito, né tantomeno abbiano offerto indizi da cui si possa ricavare la sussistenza di un nesso di causalità fra l'operato dell'intermediario resistente e i finanziamenti che sarebbero mancati (Collegio ABF di Napoli, decisione n. 1358/2014).

Quanto al danno non patrimoniale, risulta incontestato che le parti ricorrenti sono risultate abitualmente in ritardo nel pagamento delle rate a partire da marzo 2013. In tale situazione è, quindi, da escludere che possa ritenersi accertata l'esistenza di un danno morale apprezzabile a fini risarcitori. Infatti, anche se in astratto è possibile presumere che l'iscrizione nei SIC, illegittimamente effettuata, possa creare turbamento nella persona segnalata in relazione alla rilevanza dei diritti della persona coinvolti, la conclusione di tale presunzione viene meno allorché il soggetto risulta abitualmente inadempiente alle proprie obbligazioni e quindi è pienamente consapevole del proprio stato di debitore moroso e delle conseguenze ad esso connesse (cfr. Collegio di coordinamento, decisione n. 3089/2012; Collegio ABF di Roma, decisione n. 2226/2012).

In conclusione, il Collegio dispone che l'intermediario provveda senza indugio alla cancellazione dei dati presso i SIC riguardanti le parti ricorrenti, ove gli stessi fossero ancora presenti, e respinge la domanda di risarcimento dei danni.

In considerazione della necessità per le parti ricorrenti di ricorrere all'assistenza di difensori per superare le resistenze dell'intermediario, il Collegio riconosce tuttavia il diritto al ristoro delle spese di assistenza legale come liquidate nel dispositivo.

**P.Q.M.**

**Previa riunione dei procedimenti relativi ai ricorsi n. 96571 del 29.1.2015 e n. 96633 del 29.1.2015, in parziale accoglimento dei ricorsi, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla cancellazione dei dati illegittimamente trattati in SIC.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 144 del 11 gennaio 2016

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e alla ricorrente la somma di € 40,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO